

## Osservazioni

Delle osservazioni da parte nostra vanno rigorosamente fatte, innanzitutto dobbiamo precisare che la nostra Associazione rappresentata da Cap. **Ciro ESPOSITO** e dal Sig. **Ciro RAIOLA**, è in piena sintonia con la direttiva (UE) 2015/1794, che pone finalmente il lavoro marittimo alla pari delle altre tipologie di lavoro. È sostanzialmente un passo avanti nel mondo del lavoro marittimo, anche perché questo non era incluso nello Statuto dei Lavoratori e non era regolamentato da una cassa integrazione.

Quindi ben venga la soppressione del comma 5 dell'articolo 1 decreto legislativo 22 giugno 2012 n. 113, come pure l'inserimento di un comma 4 bis all'articolo 12 dello stesso decreto 113.

Anche per quanto riguarda la legge 23 luglio 1991 n. 223, siamo d'accordo sul l'inserimento a fine periodo del comma 2, art.4.

A riguardo della necessità di apportare le disposizioni di trasferimento di azienda anche nel campo marittimo, e nel voler procedere in modo più rapido possibile, una aggiunta di un art. 347 bis al Codice della Navigazione va fatto .

Qui di seguito vi portiamo, dettagliatamente i Codici della Navigazione menzionati:

### **Art.347 - Cambiamento dell'Armatore**

Salvo il caso previsto nell'articolo 343, n.2 di questo codice, è fermo il dispositivo del secondo comma dell'articolo 2212 de Codice Civile, in caso di cambiamento dell'armatore della nave, il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dei componenti dell'equipaggio, ma questi possono chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo della nave in un porto nazionale.

### **Il nuovo Art. 347bis- trasferimento d'azienda**

Oltre a quanto previsto dall'art.347 di questo codice, si applicano le disposizioni di trasferimento di azienda anche a una nave marittima, a condizione che l'armatore o l'azienda cessionaria rimangono nell'ambito di applicazione territoriale del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

A conclusione, noi speriamo che non ci sia nessun ostacolo o discussioni discriminatorie, al fatto che "anche" un marittimo potesse avere il diritto di entrare a far parte di un CAE (Comitato Aziendale Europeo) e pure con tutte le agevolazioni e salvaguardie di legge come previste dalla 113.

Per questo noi ci auguriamo che non vi sia nessun ostacolo o nessun impedimento per i marittimi, designati, a partecipare a qualsiasi cosa che abbia potere decisionale.

Per tutto quanto sopra esposto, noi diciamo ben venga l'attuazione della direttiva 2015/1794.

Cap. **Ciro ESPOSITO**

Sig. **Ciro RAIOLA**

E-mail: [espositociro1955@libero.it](mailto:espositociro1955@libero.it)  
[Marittimiperilfuturo@gmail.com](mailto:Marittimiperilfuturo@gmail.com)